REGOLAMENTO (CEE) N. 1375/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d),

visto il regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (3), in particolare l'articolo 3, punto 5, lettera b);

considerando che il succitato regolamento (CEE) n. 1345/86 ha stabilito, all'articolo 3, le norme relative all'inizio, alla sospensione e al ripristino degli acquisti da parte degli organismi d'intervento; che è opportuno il conseguente adeguamento delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1016/86 (5);

considerando che per calcolare il prezzo medio comunitario è necessario rendere i prezzi spagnoli comparabili con i prezzi degli altri stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, a tale scopo, è opportuno maggiorare i prezzi spagnoli dell'importo compensativo adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal seguento testo:

« 2. La constatazione dei prezzi medi comunitari di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1345/86 ha luogo ogni settimana alle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1557/82. Tuttavia, ai fini di tale constatazione, il prezzo di mercato spagnolo è maggiorato dell'importo compensativo adesione.

3. L'inizio sul piano comunitario degli acquisti d'intervento previsto dall'articolo 3, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1345/86, nonché il ripristino di tali acquisti di cui all'articolo 3, punto 3, di tale regolamento hanno luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se la situazione del mercato della Comunità lo richiede, l'inizio e il ripristino degli acquisti sono anticipati; gli acquisti non possono in nessun caso essere ripresi anteriormente al lunedì successivo alla predetta constatazione.

4. La sospensione sul piano comunitario degli acquisti prevista dall'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1345/86 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento ha luogo al più tardi alla fine della settimana successiva alla suddetta constatazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 12 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986.
(4) GU n. L 261 del 26. 7. 1978, pag. 5.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 25.